

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del reg. Data 30.05.2019	ADOZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE RICHIESTE DALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA, CON DELIBERAZIONE N.197/2018/PRSP AI SENSI DELL'ART.48BIS DEL TUEL.
---	---

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **maggio**, alle ore 17,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore		X
LONGO	Graziella	X		RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea	X		STERRANTINO	Giuseppe	X	
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello	X		GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa	X	
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
SCIBILIA	Vincenzo	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati n. 16

Presenti n. 15

In carica n. 16

Assenti n. 1

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Bartolotta Antonino.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Sterrantino Giuseppe, Faraci Manfredi e Cullurà Alessandra.

Il Presidente introduce la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno: "Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.197/2018/PRSP ai sensi dell'art.48 bis del TUEL.

L'Ass. Ferraro relaziona sull'argomento, soffermandosi sulle modalità di svolgimento dell'azione di controllo esercitata dalla Corte dei Conti, la quale – spiega - si avvale dei pareri espressi dal Collegio dei Revisori dei Conti, sia per esprimersi sui rendiconti di gestione che sui bilanci di previsione. L'organo di controllo – precisa – ha rilevato non solo delle criticità formali ma anche sostanziali, ragion per la quale il bilancio non è stato presentato a dicembre. Da una lettura approfondita della nota trasmessa all'Ente – continua – si evidenziano delle criticità, alcune delle quali hanno però visto svanire la loro ragion d'essere grazie alla prima nota di risposta che il Comune ha inoltrato. Le altre criticità afferiscono, invece, ad un meccanismo di calcolo che nel caso del rendiconto per l'anno 2015 e la previsione di bilancio per gli anni 2016 – 2018 assume una connotazione tecnica più accentuata, in quanto avviene il passaggio dal sistema di contabilità normato dalla Legge n.267 al sistema di contabilità, cosiddetto "armonizzato", normato dal D. lgs. n.118. Il passaggio da una normativa all'altra – precisa – comporta la predisposizione di atti di carattere straordinario (cfr. revisione dei residui). Dopo la prima risposta trasmessa dall'Ente, questo è stato convocato dalla Corte dei Conti in un'adunanza finalizzata ad un esame approfondito, che ha sortito un atteggiamento meno severo da parte dell'organo di controllo nel resoconto finale, nel quale, tuttavia, permangono delle criticità costituite principalmente dai debiti fuori bilancio, che definisce "una patologia", e dal rapporto tra Ente e Partecipate, soprattutto ASM. Conclude, spiegando le modalità di adozione dei correttivi che sono stati posti in essere.

Il Cons. Cilona, dopo aver dato il suo benvenuto all'Ass.Ferraro ed avergli espresso la sua solidarietà per le notevoli difficoltà che il medesimo dovrà affrontare in un campo così complesso, che lui afferma di conoscere bene giacché ha rivestito il ruolo di Assessore al Bilancio nella passata amministrazione, si sofferma sul clima di apprensione generato dall'arrivo della nota n.197/2018 trasmessa dalla Corte dei Conti. Essa – precisa - ha evidenziato quelle criticità, soprattutto la mancata presentazione dei bilanci di ASM e la mole di contenzioso che si è accumulata e sviluppata negli anni a causa di quei Responsabili di Area che non hanno presentato impegni di spesa, creando una situazione di notevole disagio nell'Ente, che ha portato alla presentazione del piano di riequilibrio durante l'Amministrazione Giardina. E' comunque inaccettabile – conclude – che si sia fatto trascorrere tutto questo tempo per preparare una risposta, considerato che la nota della Corte dei Conti risale allo scorso novembre. Fa osservare di essersi confrontato con l'ex Ass. Caltabiano per trovare delle soluzioni condivise atte a superare quelle criticità che rappresentano un ostacolo notevole per l'approvazione del bilancio e, a tal fine, si dichiara disponibile a dare un contributo con un'eventuale proposta di emendamento.

Il Cons. D'Aveni si sofferma sulle *limitazioni di spesa previste dall'art.188, comma 1 quater, del TUEL, nelle more del completamento della procedura di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale*, raccomandate dalla Corte dei Conti nella nota n.197/2018, rilevando che, a suo parere, la Giunta stia deliberando su impegni di spesa che contrastano con tali principi. Prendendo in esame, poi, la delibera di Giunta Comunale n.81 dell'01.04.2019, riguardante, appunto, le misure correttive da adottare in conseguenza della nota suddetta, fa osservare che la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui al punto

2 del presente ordine del giorno ricalca totalmente quella dell'esecutivo, con la sola differenza che nel dispositivo viene riportato "*demandare*" anziché "*dare mandato*". Procede, quindi, con la disamina dei vari correttivi elencati nella proposta di delibera portata oggi all'esame del Consiglio Comunale, leggendoli uno per uno ed esternando le proprie perplessità, derivanti, in particolare, dal ricorrere del termine *onerare* nei confronti di tutti i Responsabili di Area, quella finanziaria su tutte, come se essi finora non avessero svolto i compiti cui sono demandati. Ritiene che la proposta di delibera sia inconsistente e che debba essere ritirata e riformulata alla luce di quanto espresso in merito dai Revisori dei Conti, i quali, dopo avere precisato che *il parere richiesto non rientra tra quelli obbligatori richiesti dalle norme richiamate*, rilevano che *Le azioni indicate rischiano di rimanere delle mere dichiarazioni d'intenti se non seguite dagli opportuni provvedimenti di programmazione amministrativi e contabili, prescrivendone anche i tempi di realizzazione.*

Il Cons. Sterrantino ribatte al Cons. D'Aveni di avere letto soltanto una parte della proposta di delibera, quella susseguente al paragrafo *DI ADOTTARE le seguenti misure correttive*, ma di avere ommesso quella antecedente, relativa al paragrafo *PRENDERE ATTO della deliberazione n.197/2018/PRSP della Corte dei Conti*, a cui seguono, elencati in ordine, i superamenti di determinate criticità e tutti i procedimenti già posti in essere per superare le altre criticità. Il Cons. D'Aveni – conclude – avrebbe dovuto leggere *in toto* il dispositivo della proposta di delibera e non soffermarsi soltanto su una parte di essa. Per quanto riguarda le problematiche legate all'ASM, in particolare la mancata presentazione dei bilanci – conclude – esse non sono mai state affrontate con quella risolutezza che solo l'attuale Amministrazione sta ponendo in essere.

Il Cons. D'Aveni controbatte al Cons. Sterrantino che in una proposta di delibera è la parte prettamente dispositiva quella che ne dà maggiore valenza e, nel caso in questione, quella susseguente alla voce *DI ADOTTARE le seguenti misure correttive*. Dichiarò di votare contrario.

Il Cons. Cilona dichiara che avrebbe voluto votare favorevolmente ma per il ritardo con cui è stato portato in Consiglio l'argomento in trattazione e per quel contributo che altrimenti avrebbe voluto dare, preferisce astenersi dalla votazione.

Il Cons. Brocato, a nome della Maggioranza politica, dichiara di votare favorevolmente, perché rassicurato dalla presenza e dall'intervento dell'Ass. Ferraro, che lo rende fiducioso non solo per quanto riguarda l'argomento in questione ma anche in vista del Bilancio e degli atti ad esso propedeutici, che verranno successivamente portati all'esame del Consiglio Comunale.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 2 all'ordine del giorno, avente per oggetto: "*Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.197/2018/PRSP ai sensi dell'art.48 bis del TUEL*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.11 voti favorevoli, n.4 contrari (D'Aveni, Cullurà, Giardina e Raneri) e n.1 astenuto (Cilona) su n.16 presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE

l'unità proposta di delibera avente per oggetto: "Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.197/2018/PRSP ai sensi dell'art.48 bis del TUEL".



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.197/2018/PRSP del 17 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167 e 168, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, vige l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte, la quale esercita il controllo di natura collaborativa sugli enti locali per "*.....omissis..... rappresentare agli Organi elettivi del singolo Ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa nell'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive ritenute idonee*";
- ai sensi dell'art. 148 bis, commi 1 e 3, del TUEL "*le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali imposti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*";
- nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi imposti con il patto di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", trasmettendo alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Preso atto che:

- con nota prot. 74920343 del 10 agosto 2018 il magistrato istruttore ha formulato delle osservazioni in ordine alle relazioni sul rendiconto 2015 e sul bilancio di previsione 2016-2018 trasmesse dall'organo di revisione del Comune di Taormina;
- in data 17 ottobre 2018 la Sezione di Controllo della Corte dei Conti è stata convocata in adunanza in ordine alle osservazioni contenute nella nota del Magistrato istruttore;
- la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 197/2018/PRSP, a seguito dell'istruttoria per i controlli, di cui alla normativa in premessa citata in premessa sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio 2016-2018, dopo la valutazione della memoria presentata dall'Amministrazione comunale, ha ritenuto che permangono le criticità sulle quali l'Organo consiliare dovrà adottare le necessarie misure correttive;

Dato atto delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione n.197/2018/PRSP in particolare:

- al punto 1 della deliberazione: *“ Le deduzioni fornite non sono idonee a superare il rilievo mosso, in quanto dimostrano che la determinazione del risultato di amministrazione disponibile, in occasione del riaccertamento straordinario è stata operata in maniera forfettaria, senza procedere ad una reale stima degli accantonamenti da effettuare a Fondo rischi, ma per mera differenza algebrica, a prescindere quindi da una valutazione oggettiva dei rischi da coprire, che invece viene espressamente richiesta dallo specifico principio contabile introdotto dalla contabilità armonizzata. Senza entrare nel merito della relativa congruità, si accerta che a fine esercizio 2015 sono stati appostati gli accantonamenti per il FCDE e per il Fondo passività potenziali, che è stato incrementato l'anno successivo. Per quanto infine concerne le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, il cui ammontare è stato inizialmente erroneamente riportato tra i residui passivi, si prende atto che in sede di riaccertamento straordinario dei residui l'importo da rimborsare è stato accantonato nell'avanzo di amministrazione. Il Collegio rammenta che la sterilizzazione dell'anticipazione di liquidità va assicurata mediante apposito appostamento nella quota accantonata del risultato di amministrazione, ove i modelli ufficiali recano una voce specifica dedicata che, al pari della quota vincolata, riduce la quota disponibile, secondo il meccanismo delineato dall'art. 187, comma 1, del TUEL.....”;*
- al punto 2 della deliberazione: *“ Alla luce degli elementi cognitivi forniti, si intende superata la criticità de qua”;*
- al punto 3 della deliberazione: *“ La Sezione, pur consapevole della discrezionalità riservata all'Amministrazione nel valutare i presupposti per il mantenimento o meno in bilancio dei residui, sulla scorta di quanto esposto non può che constatare che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui non è stata realizzata in modo analitico ed oggettivo, come richiesto dalla ratio delle disposizioni che l'hanno prevista, valutando quindi fondato il rilievo mosso.
In ogni caso, il successivo intervento di riesame, operato in occasione degli intervenuti riaccertamenti ordinari va connotato positivamente, in quanto sembra delineare, seppur tardivamente, l'intendimento di adeguarsi ai principi introdotti dalla nuova contabilità armonizzata, volto ad assicurare ai documenti contabili chiarezza e veridicità, in modo da far emergere la reale situazione finanziaria dell'Ente”;*
- al punto 4 della deliberazione: *“ Preliminarmente non può che constatarsi l'assenza di chiarimenti da parte dell'Ente, seppur espressamente richiesti, sulle modalità di determinazione del FCDE, con la sola indicazione dell'aver fatto confluire le risorse ICI e TARSU nella quota dei tributi IMU e TARI.*

In assenza dei necessari elementi cognitivi, nonché di asseverazione di congruità da parte dell'Organo di revisione in ordine alla corretta modalità di computo degli accantonamenti ed alla completa composizione del fondo, permangono le criticità rilevate, che possono anche avere refluenze sulla correttezza del risultato di amministrazione, in seno al quale l'ammontare del FCDE va portato in detrazione, con la conseguenza che un fondo sottostimato determina anche un erroneo saldo finale";

- *al punto 5 della deliberazione: "..... Le generiche deduzioni fornite inducono a confermare i descritti profili di criticità, non potendosi non registrare come la presenza di debiti fuori bilancio costituisca un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L'insorgenza di tali partite debitorie, di cui non viene specificata la natura, anche se riferite a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio, in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione possono rivelarsi superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva. Da ciò consegue la necessità di prevedere appositi e congrui accantonamenti, in modo che, nel rispetto delle procedure previste dall'art.194 del TUEL, non si generino disavanzi di gestione per spese prive di copertura. Occorre quindi che venga avviata una rigorosa attività di ricognizione e, una volta operata una stima dei rischi di soccombenza, vengano operati i necessari accantonamenti previsti dalle norme di contabilità pubblica. Nel caso di specie, il reiterarsi e le dimensioni quantitative di tale fenomeno impongono l'applicazione delle restrizioni previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Per quanto concerne la comunicata riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale, lungi dall'operare alcun sindacato sui contenuti, che saranno oggetto di attento scrutinio all'esito dell'esame in corso da parte del Ministero dell'Interno, pare comunque necessario che l'Ente, in ragione della precaria situazione finanziaria in cui versa, avvii comunque le azioni di risanamento ivi contemplate, sia sotto il profilo della razionalizzazione della spesa che sul fronte dell'incremento delle entrate, volte a perseguire l'obiettivo ineludibile di tendere all'equilibrio di bilancio";*
- *al punto 6 della deliberazione: "..... Dalla disamina della tipologia di provvedimenti di spesa pervenuti, si è accertato che trattasi quasi esclusivamente di transazioni per parcelle legali o rimborso spese legali ad ex amministratori comunali, che non possono annoverarsi, in alcune fattispecie, tra gli oneri straordinari, presentando caratteristiche assimilabili piuttosto alla categoria dei debiti fuori bilancio, presa in esame al punto precedente. Invero, risponde a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria procedere ad un'attenta pianificazione di bilancio che consenta una attendibile determinazione, almeno presunta, delle somme da corrispondere a terzi, soprattutto in forza di contenziosi pendenti già noti, al fine di adottare i dovuti adempimenti contabili di impegno di spesa e di evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.*

In presenza di uno scostamento tra stanziamento dell'esercizio e somma da pagare o in assenza di accantonamenti a fondo rischi, si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio, che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa (Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 56/PAR/2009). Conseguentemente, così come evidenziato in sede di deferimento, l'insorgenza di tali passività deve essere tempestivamente segnalata per garantirne la copertura mediante i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio sanciti dall'art. 194 del TUEL e, in ogni caso tali atti vanno comunicati alla Procura Regionale della Corte dei Conti, adempimento che non risulta l'Amministrazione abbia posto in essere (Sezione Regionale di Controllo della Liguria n. 109/2016/PRSP)";

- al punto 7 della deliberazione: "..... Nel constatare la sussistenza della palesata discrasia, si invita ad individuarne con certezza la causa, onde evitare il ripetersi negli esercizi finanziari successivi, non potendosi non rimarcare che la risoluzione dell'irregolarità costituisce il presupposto per una corretta regolarizzazione nei documenti contabili degli esercizi finanziari successivi";*
- al punto 8 della deliberazione: "..... Il Collegio, pur prendendo atto degli elementi forniti volti a suffragare che gli squilibri tra il dato degli accertamenti e quello degli impegni e l'assenza di un piano finanziario TARI non hanno cagionato riflessi negativi sul bilancio, non può non rilevare che oggettivamente sussiste una irregolarità contabile tra il dato degli accertamenti pari ad euro 5.178.611,22 (di cui euro 318.205,30 per violazioni anni pregressi ed euro 160.789,05 per maggiori accertamenti relativi agli anni dal 2004 al 2008) e l'importo relativo agli impegni totali relativi al servizio di raccolta rifiuti, che nel riscontro istruttorio fornito dall'Organo di revisione con nota del 9 giugno 2018 vengono indicati pari ad euro 4.100.422,05, importo confermato anche dalla banca dati Sirtel alimentata dall'Ente. Si invita pertanto ad operare le necessarie verifiche per ricondurre i dati finanziari in equilibrio";*
- al punto 9 della deliberazione: "..... Il Collegio, acquisiti chiarimenti resi in ordine all'abnorme incremento dell'ammontare dei vincoli apposti al 1° gennaio 2016, che tuttavia avrebbe dovuto essere operata precedentemente sin dal momento dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni, non può che confermare il profilo di criticità delineato, la cui fondatezza è stata peraltro ammessa dallo stesso Ente";*
- al punto 10 della deliberazione: "..... Il Collegio conferma i profili di criticità sopra individuati, non mancando di rilevare la problematicità della situazione descritta dall'Ente in ordine all'incapacità di rilevare i rapporti economici e patrimoniali con le società partecipate, con la conseguenza di non consentire di rilevare compiutamente i disallineamenti contabili e, ancor peggio le perdite che le stesse possono generare, il cui accantonamento prudenziale quindi non è suscettibile di verifica di congruità. In questa sede pare opportuno rammentare che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati presentano una duplice finalità, mirando a rilevare l'eventuale emersione di passività non conosciute e ad agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati. In presenza di mancata conciliazione delle partite contabili si realizza dunque un rilevante fattore di rischio per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di misure correttive, generando altresì un ostacolo che si frappone alla futura redazione del bilancio consolidato. Da ciò discende la violazione da parte del Comune delle disposizioni di cui all'art.11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione da allegare al rendiconto, ricomprende "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi Organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;*

in tal caso l'Ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". Da ultimo, non può non rimarcarsi che remorare l'approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, sulla cui mancata adozione non vengono forniti argomenti convincenti, oltre a costituire una violazione delle previsioni normative richiamate, non contribuisce a migliorare la qualità dei servizi ed a perseguire la necessaria economicità dei costi, cui ogni Amministrazione efficiente deve tendere, soprattutto avendo deliberato il ricorso all'istituto del piano di riequilibrio pluriennale, che presuppone l'intendimento di perseguire uno sforzo globale per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio finanziario";

- al punto 11 della deliberazione: *"..... Il Collegio, pur tenendo conto delle difficoltà esposte dal Comune, rammenta la perentorietà dei termini normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili, non potendo costituire causa di giustificazione le motivazioni addotte, e invita, pertanto, l'Ente al rispetto in futuro dei tempi normativamente fissati per l'approvazione dei documenti contabili ed a completare sollecitamente l'iter di approvazione del rendiconto 2016, anche al fine di consentire alla Corte un più celere e quindi efficace controllo, vieppiù necessario in considerazione della complessa situazione finanziaria in cui si dibatte";*

Preso atto delle seguenti considerazioni formulate dalla Corte dei Conti:

- *"..... L'art.148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.*

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria.

E' evidente che l'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari (Sindaco, Giunta, responsabili degli uffici, Organo di revisione, etc.) mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, e a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame questa Sezione rileva molteplici violazioni delle disposizioni in materia, sia per gli atavici ritardi nell'adozione dei documenti contabili, peraltro ancora non pienamente rispondenti agli stringenti principi introdotti dal d.lgs. 118/2011, ad un'assenza di congruità degli accantonamenti per spese potenziali, in particolare legate alla soccombenza per contenzioso e al fondo perdite delle società partecipate, che possono falsare il risultato finale di amministrazione e l'assenza di un

puntuale monitoraggio sulle società partecipate, di cui non risulta approvato il piano di razionalizzazione. E' emerso ancora il fenomeno patologico dei debiti fuori bilancio ed una determinazione del FCDE sottostimata rispetto al coacervo complessivo delle entrate proprie ed al loro grado di effettiva riscossione, nonché la dichiarata assenza di riflessi negativi sul bilancio, nonostante le discrasie rilevate e non chiarite tra ammontare degli accertamenti ed impegni relativi al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e della reiterata presenza di consistenti debiti fuori bilancio, questa Corte ritiene che l'Ente, nelle more del completamento della procedura di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Si rammenta che l'applicazione del predetto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge sussiste fino a quando permane l'onere di copertura del disavanzo effettivo accertato o di quello derivante dai debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare, condizioni che il Comune è tenuto a verificare e su cui l'Organo di revisione deve attentamente vigilare.

In conclusione, allo stato degli atti, la Sezione accerta la sussistenza di rilevanti irregolarità contabili e criticità di bilancio che, ove non vengano corrette, possono generare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, verificando la corretta determinazione del risultato di amministrazione, garantendo gli accantonamenti prudenziali necessari in riferimento alle passività potenziali e assumendo idonee iniziative volte ad impedire il sistematico insorgere di debiti fuori bilancio. Infine, particolare attenzione va dedicata alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società partecipate ed al varo del piano di razionalizzazione, su cui permane una situazione di stallo.....”;

Ritenuto che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 1.4.2019, della quale si richiama integralmente il contenuto, sono state individuate le azioni da proporre all'Organo consiliare ai fini della consequenziale adozione delle misure correttive finalizzate al reale e strutturale superamento delle criticità segnalate dalla Corte dei Conti.

Visto l'art. 148 bis del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

Visti:

- Il Dlgs. 267/2000 s.m.i.;
- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità.

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Richiamato il parere del 20.3.2019 del Collegio dei Revisori Contabili dell'Ente – che si allega in copia alla presente.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE DI DELIBERARE

Prendere atto:

- della deliberazione n. 197/2018/PRSP della Corte dei Conti – Sez. Controllo per la Regione Siciliana, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in particolare:

- per quanto attiene il punto 1 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, in merito alla determinazione del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità), dei prospetti dimostrativi relativi all'accantonamento effettuato dall'ente negli anni 2016, 2017, 2018. Allegati: A1, A2, A3. Relativamente all'anticipazione di liquidità la sterilizzazione è stata assicurata mediante apposito appostamento nella quota accantonata del risultato di amministrazione, così come previsto nei modelli ufficiali. La quota disponibile è stata ridotta secondo il meccanismo previsto all'art. 187, comma 1 del TUEL. Vedi prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione relativo ai rendiconti 2016 e 2017. Allegato A4, A5;
- del superamento delle criticità di cui al punto 2 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti;
- per quanto attiene il punto 3 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, del lavoro svolto sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2016 che ha consentito all'Ente il superamento del parametro n. 4 dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà. Allegato A6;
- per quanto attiene il punto 4 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, si rimanda a quanto già dichiarato per il profilo di cui al punto 1 e ai relativi prospetti allegati;
- per quanto attiene il punto 5 e 6 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, si rinvia al successivo paragrafo relativo alle misure da adottare per il superamento dei profili di criticità segnalati;
- per quanto attiene il punto 7 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, dell'avvenuta regolarizzazione contabile della discrasia segnalata relativa all'anno 2015 e la corretta regolarizzazione dei documenti contabili di cassa negli anni successivi;
- per quanto attiene il punto 8 e 9 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, si rinvia al successivo paragrafo relativo alle misure da adottare per il superamento dei profili di criticità segnalati;
- per quanto attiene il punto 10 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, della deliberazione n. 329 del 12.11.2018 adottata dalla Giunta municipale, ad integrazione della deliberazione dello schema di rendiconto 2016, nella quale vengono riportati i prospetti con il risultato della verifica dei crediti-debiti reciproci con le società partecipate e l'azienda strumentale ASM al 31.12.2016. Si allega, inoltre, prospetto riepilogativo dei crediti-debiti reciproci con l'Azienda servizi municipalizzata ASM al 31.12.2017.
Relativamente alla mancata approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si evidenzia che il Consiglio comunale con delibera n. 46 del 26.10.2017 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del dlgs 175/2016 e che, inoltre, è in fase di approvazione da parte del Consiglio comunale la revisione ordinaria, ex art. 20 del Dlgs 175/2016. Allegato A7 – A8 e A9;
- per quanto attiene il punto 11 dei profili di criticità rilevati dalla Corte dei Conti, dell'avvenuta approvazione del rendiconto per l'esercizio 2016 in data 04 dicembre 2018 con deliberazione n. 48.

- della Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 1.4.2019 che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente.

Di adottare le seguenti misure correttive:

- predisposizione degli atti propedeutici al Rendiconto e al Bilancio Preventivo entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del Consiglio Comunale, esigendo il coinvolgimento fattivo e collaborativo di tutti i Responsabili di Area, nei confronti dei quali, eventuali ritardi, costituirebbero addebiti disciplinari, con effetti negativi anche in ordine alla valutazione della performance individuale e della relativa indennità di risultato;
- stabilire che i Responsabili di Area effettuino un costante monitoraggio e una attenta verifica – sotto la vigilanza del Segretario Comunale – delle condizioni per il mantenimento dei residui attivi e passivi;
- prevenire il formarsi di residui attivi e passivi onerando i Responsabili di Area:
 - ad accertare entrate solo previa verifica della ragione del credito e del titolo giuridico che supporta lo stesso, di individuare il soggetto debitore, dell'esatta quantificazione del credito e della sua scadenza;
 - ad assumere impegni di spesa previa verifica dell'esatta somma da pagare, del soggetto creditore, della ragione del debito e del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
- onerare i Responsabili di Area, ognuno per le proprie competenze a predisporre le proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale per il riconoscimento e presa d'atto delle transazioni e impegni di spesa ammontanti ad € 160.789,05, imputati tra gli oneri straordinari nell'esercizio 2015 al fine di farli rientrare nella casistica prevista dai principi contabili e il conseguente invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
- onerare il Responsabile dell'Area Amministrativa a monitorare, costantemente, il contenzioso in essere fornendo a questo Consiglio dei report di aggiornamento periodici, dando mandato al Segretario Generale di fornire specifiche direttive in merito;
- onerare i legali incaricati a fornire periodicamente dichiarazioni sulle percentuali del rischio di soccombenza per le singole cause, ciò al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e dare la possibilità ai Revisori dei conti di valutare la congruità dell'accantonamento al fondo rischi;
- onerare il Responsabile dell'Area Finanziaria ad operare le necessarie verifiche sugli accertamenti TARI, anche per gli anni pregressi, per ricondurre i dati finanziari di entrata e di spesa in equilibrio ed effettuare un costante monitoraggio durante la gestione su tutti i tributi locali;
- onerare il Responsabile dell'Area Finanziaria l'adozione degli atti relativi alla determinazione della cassa vincolata entro i termini previsti;
- onerare i Responsabili di Area a monitorare, costantemente, il formarsi di possibili debiti fuori bilancio, dando mandato al Segretario Generale a fornire specifiche direttive in merito, nonché ad intraprendere azione di rivalsa nei confronti di coloro i quali non hanno attivato le procedure previste dalla legge per l'effettuazione della spesa;
- porre in essere un costante monitoraggio degli equilibri di cassa incaricando, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, di segnalare, all'Amministrazione, eventuali situazioni di squilibrio dei parametri che incidono sull'autonomia di cassa, adottando in tal caso, tutte le misure necessarie alla progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria;
- avviare e monitorare le procedure di legge relative all'esazione dei tributi locali, compatibilmente con i tempi di prescrizione, attivando gli opportuni strumenti di riscossione;
- rilevare e monitorare l'andamento della capacità di riscossione delle entrate derivanti dai tributi locali relativi all'attività ordinaria;
- elaborare un programma annuale sull'attività di accertamento delle annualità pregresse non riscosse delle entrate tributarie, con analisi, per i crediti più anziani di cinque anni e per le condizioni che ne consentano il mantenimento o lo stralcio, intraprendendo, per quelli ancora esigibili, le dovute azioni di riscossione previste dalla normativa vigente;

- definire il procedimento avviato con atto di G.M. 329 del 13/11/2018 relativo a: "Misure finalizzate all'ottimizzazione dell'accertamento e riscossione dei tributi locali e al recupero dei crediti";
- una più efficace gestione delle entrate dell'Ente, al fine di evitare, o quantomeno limitare, il fenomeno delle morosità e dell'evasione;
- onerare i Responsabili di Area a rispettare i termini previsti dalla legge per quanto attiene il pagamento delle fatture emesse dai fornitori predisponendo, per tempo, i relativi provvedimenti di liquidazione evitando inutili ritardi che comporterebbero responsabilità a carico degli stessi;
- formulare, infine, l'indirizzo ai responsabili delle Aree nelle quali si articola la struttura organizzativa dell'Ente di porre in essere sempre tutte quante le operazioni necessarie per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e di non procedere ad impegni di spesa privi di adeguata e preventiva copertura finanziaria anche in considerazione del fatto che il pareggio di parte corrente, è un preciso obbligo normativo. A tal fine, si ricorda, che l'ente è assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1 quater, del TUEL. Pertanto, tutti i responsabili di Area sono onerati al rispetto di tale norma. Il Segretario e il Ragioniere hanno l'obbligo di vigilare assicurandone l'attuazione. In tale ottica dovrà essere effettuato periodicamente un controllo finalizzato a garantire il mantenimento degli equilibri generali di bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art.162, comma 6 e dall'art. 193 del TUEL.

Dare Atto che il nuovo impianto della contabilità finanziaria, imperniato sostanzialmente sulla competenza finanziaria potenziata e sulla correlata introduzione del Fondo pluriennale vincolato (in cui assume rilievo decisivo la variabile temporale), ha sortito l'effetto di un tendenziale ridimensionamento delle poste in conto residui ed aumenterà l'attendibilità e veridicità di crediti e debiti dell'Ente.

Demandare ai Responsabili di Area, sotto il coordinamento del Segretario Comunale, per l'attuazione delle misure correttive individuate attraverso l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Onerare il Sindaco di informare periodicamente il Consiglio Comunale sullo stato di attuazione delle misure correttive adottate.

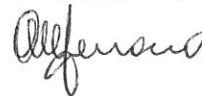
Trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;

Provvedere ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 alla pubblicazione della presente deliberazione con i relativi atti richiamati, sul sito ufficiale del Comune di Taormina nella sezione denominata: "*Amministrazione Trasparente*".

Dichiarare, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dott. Alfredo Ferraro



Oggetto : Adozione delle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione n.197/2018/PRSP del 17 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

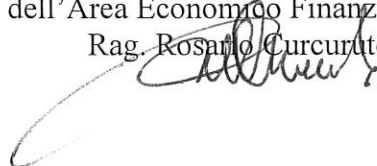
PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole**

Taormina _____

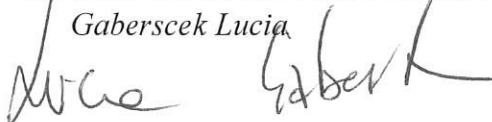
Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Bartolotta Antonino



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE